

# Dirigenti, il reclutamento è da rifare

## In discussione gli esiti del concorso ora in fase di espletamento

Pagina a cura  
DI GIUSEPPE PENNISI

Gli incarichi di presidenza e reclutamento per concorso di nuovi dirigenti scolastici vanno adeguati ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (sentenza n.190/2006) circa i limiti della tutela delle categorie protette (si veda *ItaliaOggi* di martedì scorso). La Corte costituzionale ha riconosciuto che la tutela di soggetti svantaggiati non può estendersi allo sviluppo della carriera fino a comprimere l'esigenza della pubblica amministrazione alla selezione di soggetti maggiormente idonei a ricoprire funzioni di responsabilità.

La sentenza, dunque, ha reso inapplicabile le disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n.68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici, incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

GLI INCARICHI  
DI PRESIDENZA

Nel caso degli incarichi di presidenza, il problema assume particolare rilevanza. La normativa ormai vigente fa divieto di conferire nuovi incarichi e consente la conferma di coloro che, in relazione alla posizione di graduatoria, abbiano già ottenuto l'incarico. Relativamente all'anno scolastico in corso, diversi aspiranti non hanno ottenuto l'incarico di presidenza, pur avendone diritto per la posizione (punteggio vantato), per effetto della riserva di posti in favore di altri aspiranti (con minor punteggio) appartenenti a categorie protette.

L'applicazione della disposizione, ora riconosciuta incostituzionale, ha avuto un duplice effetto: far perdere l'incarico agli aventi diritto in base al punteggio e alla posizione in graduatoria e, di conseguenza, anche il diritto alla conferma dell'incarico. Tale situazione, di per sé gravosa, priverebbe coloro che non hanno mai esercitato le funzioni di preside incaricato (e che, per effetto della riserva dei posti, non hanno ottenuto l'incarico di presidenza per l'anno in corso, pur avendone diritto), della possibilità di partecipare al secondo concorso riservato agli incaricati di presidenza. Il bando del concorso riservato, che si prospettava di immediata pubblicazione, potrebbe subire un rinvio per contingenze varie, non ultima quella prospettata. La situazione degli aspiranti all'incarico, danneggiati dall'applicazione della riserva di posti a favore di categorie protette, deve essere rivista alla luce della dichiarata incostituzionalità della norma in materia (art.8 bis, del decreto legge 28 maggio 2004, n.136, dispo-

sizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186).

In questo senso pare orientata l'amministrazione che ha consentito la presentazione della do-

manda per l'incarico (conferma) a coloro che non l'avessero ottenuto a causa dell'applicazione della riserva dei posti. Del resto, coloro che, fruendo del diritto alla riserva dei posti hanno ottenuto per la prima volta l'incarico, hanno anche avuto modo di maturare

l'annualità di esercizio delle funzioni nell'arco del corrente anno scolastico.

IL RECLUTAMENTO  
DI NUOVI DIRIGENTI

La sentenza della Corte costituzionale produce degli effetti anche riguardo al concorso ordinario per il reclutamento di nuovi dirigenti in corso di espletamento. Il bando di quest'ultimo concorso (art.11, comma 18) prevede la maggiorazione del 10% del numero degli ammessi al corso di formazione, rispetto al numero dei posti assegnabili a seguito della procedura di reclutamento; prevede anche l'applicazione della precedenza in favore degli appartenenti a categorie protette, in caso di parità di punteggio tra più candidati. La situazione assume rilievo nell'attuale fase di espletamento del concorso a causa delle esclusioni determinate dall'applicazione di precedenza. Un problema, dunque, che va considerato sotto il profilo dell'incidenza dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale e che potrà dar luogo a contestazioni che già si delineano. (riproduzione riservata)

Il quesito

ASSENZE ALLA VISITA  
DI CONTROLLO  
DOMICILIARE

Un'insegnante è risultata assente dal proprio domicilio a diverse visite fiscali, disposte in relazione ad altrettante comunicazioni di assenza per malattia, con richieste diverse, anche se le assenze sono state continuative.

La docente si è poi presentata successivamente alla visita ambulatoriale, senza la certificazione medica relativa alla malattia, né ha fatto pervenire alcuna certificazione alla scuola.

La giustificazione sarebbe data dal fatto di aver subito un intervento chirurgico, a causa del quale si sarebbe trasferita temporaneamente presso parenti, ma di avere dimenticato di comunicare il cambio di indirizzo alla scuola.

Riguardo alla mancata trasmissione della certificazione, sarebbe stato il suo medico ad assicurarla che era sufficiente la presentazione alla scuola del certificato di malattia.

Mario Cannistraci  
Salerno

*In questa lunga e complessa vicenda si possono evidenziare due fatti: la mancata comunicazione alla scuola della nuova dimora, in relazione alla malattia e alle cure e la mancata presentazione della certificazione medica in sede di visita ambulatoriale, nonostante l'esperto invito del sanitario.*

*In sostanza, la scuola, per fatto e colpa della dipendente e nonostante i reiterati tentativi andati tutti a vuoto, si è trovata nell'impossibilità di effettuare il dovuto controllo.*

*Non è giustificabile l'omessa comunicazione della nuova dimora, a quanto pare mutata più volte nel corso della lunga assenza.*

*Non è giustificabile la mancata presentazione alla visita ambulatoriale della documentazione dovuta. Sembra, infatti, che la dipendente non ne fosse in possesso, malgrado le numerose richieste di assenza per malattia.*

*In relazione al mancato controllo delle condizioni di malattia, imputabile al comportamento della dipendente, l'assenza non è giustificata e, pertanto, si dovrebbe procedere di conseguenza.*

*Nella prospettazione del caso non viene precisato che la dipendente non è ancora rientrata in servizio, ma pare lo si possa desumere dalla sequenza dei fatti.*